



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

Viale Vallecamonica, 2 25055 Pisogne

Casella Postale n. 16 - Ufficio postale Pisogne


Tel. **0364/883011** - Fax: **0364/8830240**

C.F. - P.IVA : 00377510177

E- mail: info@comune.pisogne.bs.it

pec: protocollo@pec.comune.pisogne.bs.it

sito internet <http://www.comune.pisogne.bs.it>



Per data e numero protocollo
cfr segnatura informatica

Spett.le
RUBIZETA SRL
VIA SAN GEROLAMO N. 9
25055 - Pisogne (BS)
PEC: rubizeta@pec.it

OGGETTO: Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi e adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'attività produttiva svolta in Comune di Pisogne (BS), Via San Gerolamo n. 9 dalla ditta RUBIZETA SRL con sede legale a Pisogne in via San Gerolamo n. 9. Codice autorizzazioni sostituite: C.E. -

II RESPONSABILE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA - SUAP

Premesso che:

- la società RUBIZETA SRL, con sede legale nel Comune di Pisogne in Via San Gerolamo n. 9 (CF e P.IVA: 04272930985), in data 29/03/2022, con istanza pervenuta al prot. n. 4939. ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Pisogne ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013 per l'attività produttiva nell'insediamento sito in comune di PISOGNE(BS), via San Gerolamo n. 9, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - o autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006;
 - o comunicazione o nullaosta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della legge n. 447/1995;
- tale istanza è stata acquisita e trasmessa alla Provincia di Brescia con prot. n. 2986 del 22/02/2023 (quale autorità competente all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale) agli atti della Provincia di Brescia in data 22/02/2023 al prot. della Provincia n° 34578;

Considerato che:

- la Provincia di Brescia, relativamente a detta domanda, ha provveduto ad avviare il procedimento Amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, con Nota P.G.n. 154909 del 28/08/2024 e, avendo riscontrato la necessità di integrazione della documentazione presentata a corredo della domanda di AUA, ha precisato gli elementi mancanti e di I termine per il deposito delle Integrazioni ed ha indetto la Conferenza di Servizi (in forma semplificata ed in modalità asincrona) ai sensi dell'articolo 14-bis della L.n.241/90 stabilendo al 18/10/2024 il termine

entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie seguenti determinazioni ed in particolare:

- a) Comune di Pisogne: valutazioni ed esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi svolti dal Comune ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001 ,n.380, e del R.D .27 luglio1934, n.1265, ai sensi dell'articolo 269, comma 3 del D. Lgs. n. 152/06 in materia di emissioni in atmosfera;
- b) ARPA-Dipartimento di Brescia: Parere sulla documentazione di impatto acustico o clima acustico (comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre1995, n.447), ai sensi dell'articolo5, comma 3 della L.R. n. 13/2001 recante "Norme in materia di inquinamento acustico"

Rilevato che a seguito dell'indizione della conferenza di servizi:

1. il Comune di Pisogne non ha comunicato alcuna determinazione;
2. ARPA Lombardia non ha fatto pervenire il proprio parere in materia di rumore;

Visto l'articolo14 bis, comma 4 della L.n.241/90, per effetto del quale la mancata comunicazione della determinazione entro il termine stabilito dalla conferenza, equivale ad assenso senza condizioni;

Dato atto che la Provincia di Brescia, nella sua qualità di autorità competente, ha promosso il coordinamento dei soggetti competenti, come previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013;

Dato atto che la Provincia di Brescia con **atto dirigenziale n. 1080/2025**, pervenuto al Comune di Pisogne in data 01/04/2025 al prot. 5364, ha concluso positivamente la conferenza di servizi decisoria relativa alla domanda presentata dalla ditta RUBIZETA SRL finalizzata ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'esercizio dell'impianto ubicato in comune di Pisogne via San Gerolamo n. 9, dando atto che, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della legge 241/1990, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ad ogni effetto l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale con l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni previste :

- dall'atto dirigenziale n. 1080/2025/2025, nell'allegato "AUA-Sezione emissioni in atmosfera con "Planimetria emissioni in atmosfera" che ne costituisce parte Integrante e sostanziale;
- dal decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche integrazioni e relativi allegati;
- dal decreto ministeriale 5 febbraio1998 e successive modifiche integrazioni,
- da tutte le altre normative ambientali presenti e future, in quanto applicabili;

Dato altresì atto che l'AUA n. 1080/2025 sostituisce ad ogni effetto i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n.152/2006, secondo quanto previsto nell' allegato "AUA-Sezione emissioni in atmosfera", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 della legge n. 447/1995;

Visto il Testo unico degli Enti locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Visti i decreti del Sindaco n. 6 del 01/07/2021 e n. 1 del 04/01/2022 di nomina dei titolari di posizione organizzativa;

Considerata la regolarità delle procedure seguite,

RILASCIA

Alla **ditta RUBIZETA SRL** con sede legale nel Comune di Pisogne in via San Gerolamo n. 9 (CF e P.IVA: 04272930985), l'allegato provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale n. 1080/2025, comprensivo di allegato tecnico e relativa planimetria come in narrativa indicati, adottato dalla Provincia di Brescia con **atto dirigenziale n. 1080/2025**, pervenuto al Comune di Pisogne in data 01/04/2025 al prot. 5364 e facenti parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati in quanto depositati agli dell'ente, **per l'attività produttiva nell'insediamento sito in Comune di Pisogne (BS), via San Gerolamo n. 9;**

L'impresa dovrà attenersi a tutte le prescrizioni riportate nell'atto Dirigenziale della Provincia di Brescia n. **1080/2025** che si intendono trascritte nel presente documento;

1. di dare atto che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006;
 - b) comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 della legge n. 447/1995;
2. di prescrivere che il soggetto autorizzato, entro 60 giorni dalla data di messa a regime delle emissioni nuove e/o modificate dell'impianto, provveda a svolgere una campagna di misurazioni fonometriche presso i recettori già individuati (o da individuare preventivamente in accordo con il Comune) trasmettendo la relazione con i relativi risultati all'ARPA, alla Provincia di Brescia ed al Comune di PISOGNE.
3. di dare atto che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 **la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio, da parte del SUAP;**
4. di dare atto che ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;7
5. di prescrivere che, entro 60 giorni dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, vengano trasmessi alla Provincia di Brescia, al Comune di Pisogne ed all'ARPA – Dipartimento di Brescia, i referti analitici relativi al ciclo di campionamento previsto dall'allegato "AUA – Sezione Emissioni in atmosfera", stabilendo che, qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, la presente autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione, potenziamento, sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla delibera della Giunta Regionale 30 maggio 2012, n. 3552 e successive modifiche ed integrazioni) e la ditta dovrà:
 - a) comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
 - b) comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
 - c) a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'ARPA ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli Enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento;
6. di dare atto che, in considerazione di quanto prevede l'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 24/2006, le prescrizioni tecniche relative alle emissioni in

- atmosfera possono essere modificate in termini di adeguamento all'evoluzione tecnologica di settore, anche prima della sua scadenza, in presenza di situazioni ambientali valutate come particolarmente critiche;
7. di dare atto che ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale o la revisione delle sue prescrizioni anche prima della scadenza, quando tali prescrizioni impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore e quando nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano;
 8. di dare atto che le modifiche all'attività ed agli impianti, sia sostanziali sia non sostanziali, sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013;
 9. di dare atto che il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale è disciplinato dall'articolo 5 del decreto del presidente della Repubblica n. 59/2013;
 10. di dare atto che il controllo in ordine al rispetto delle condizioni e prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera spetta all'ARPA - Dipartimento di Brescia, che è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni all'uopo necessarie;
 11. che ai fini del trasferimento dello stabilimento in altro luogo dovrà essere richiesta preventivamente apposita autorizzazione unica ambientale, secondo le norme vigenti;
 12. che ai fini del subentro di un diverso soggetto nella presente autorizzazione la ditta subentrante richieda, almeno 30 giorni prima della cessione, apposita domanda di volturazione;
 13. che la cessazione dell'attività, la modifica della ragione sociale, il trasferimento della sede legale dell'impresa, siano tempestivamente comunicati alla Provincia di Brescia;
 14. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;
 15. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi costantemente copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.
 16. di prescrivere che la ditta Comisa spa conservi costantemente copia del provvedimento n. 17/2024 unitamente all'originale del provvedimento n. 3903/2023.

DANDO ATTO CHE

- 1) il presente documento costituisce rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013;
- 2) il presente provvedimento viene trasmesso per opportuna conoscenza a:
 - ARPA - Dipartimento di Brescia (dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it);
 - PROVINCIA DI BRESCIA (protocollo@pec.provincia.bs.it e Ufficio Aria Rumore alla pec: sviluppopaesaggio@pec.provincia.bs.it);
 - ATS di Brescia (protocollo@pec.ats-brescia.it);
 - ATS di Sondrio (dips.vcs@pec.ats-montagna.it)
- 3) il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Pisogne per 30 giorni consecutivi nella sezione "Amministrazione trasparente" a tutela di eventuali diritti di terzi;
- 4) l'autorizzazione rilasciata ha una validità di **anni 15 (quindici)**, che decorrono dalla data di rilascio della presente AUA;
- 5) la relativa domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;

- 6) sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;
- 7) l'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di notifica del provvedimento alla ditta interessata;

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07/08/1990 n. 241, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso al presidente della repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla richiamata data di comunicazione.

II RESPONSABILE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA - SUAP
(Ing. Venturini Angelo Giuseppe)

*(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U.
n. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005 e relative norme collegate)*

Marca da bollo numero seriale: 01220633852685 assolta ai sensi dell'art. 3 DM 10.11.2011

Allegati:

- provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale n. 1080/2025
- AUA – Sezione "EMISSIONI IN ATMOSFERA"
- Planimetria Layout Impianti ed emissioni